

MISURA PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2023, N. 206

Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2024

Decreto direttoriale 8 novembre 2024

PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, società con sede in Roma, Via Calabria 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 (di seguito "Invitalia"), in persona del dott. Gianluca Fiorillo in qualità di Responsabile nell'ambito della Funzione "Incentivi e Innovazione" di Invitalia, il quale agisce con i poteri conferiti mediante procura speciale per atto del Notaio dott.ssa Angela Cianni di Roma repertorio n. 2023 - Rogito n. 874 del 14 marzo 2024, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 19 marzo 2024 al n. 7260 Serie 1T"

PREMESSO CHE

- la legge 27 dicembre 2023, n. 206, reca "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy";
- l'articolo 11 della predetta legge n. 206 del 2023 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di promuovere e sostenere investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori;
- il comma 2 del citato articolo 11 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto ad

individuare le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della misura:

- il comma 4 del citato articolo 11 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, prevedendo a tal fine l'utilizzo parziale dell'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il "Ministero)";
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, sono relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;
- il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e l'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e ss.mm.ii. recano la definizione di micro, piccola e media impresa;
- l'articolo 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, reca il "Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca le "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e ss.mm.ii.;
- gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1 e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 disciplinano il "Codice dell'amministrazione digitale";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca le" Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- l'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in

particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7 detta disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

- la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero n.
 267782 del 12 luglio 2023, reca "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, reca il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha istituito, presso il Ministero, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";
- la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
- il decreto interministeriale 8 agosto 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo del precitato articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, registrato dalla Corte dei Conti in data 5

settembre 2024, al numero 1354, di cui al comunicato pubblicato nella G.U R.I n. 220 del 19 settembre 2024 definisce le finalità dell'intervento agevolativo, i criteri di valutazione, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, l'entità del contributo a fondo perduto nonché tutti gli elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo rimandando ad un successivo provvedimento del Ministero, la disciplina relativa alla procedura per l'accesso alle agevolazioni (di seguito il "Decreto");

- l'articolo 3 del Decreto prevede che per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'intervento, il Ministero si avvale di Invitalia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 e, sulla base di uno specifico atto convenzionale sono regolati i reciproci rapporti tra il Ministero ed Invitalia quale soggetto gestore connessi allo svolgimento delle attività sopra richiamate;
- possono accedere alle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi
 di cui all'articolo 4 del Decreto che intendono intraprendere percorsi di sviluppo volti a
 favorire la transizione ecologica e digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi
 offerti come previsto all'articolo 5, comma 1 del Decreto;
- al fine di sostenere detti percorsi, le agevolazioni sono concesse a fronte dell'acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto le iniziative e le spese ammissibili come disciplinate all'articolo 5, comma 2 lett. a), b), c) e d) del Decreto ed aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto. In particolare, tali prestazioni devono essere oggetto un contratto tra l'impresa beneficiaria e il soggetto erogante la prestazione, avere una durata non inferiore a 3 (tre) mesi e devono in ogni caso concludersi entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento di concessione;
- l'articolo 7, comma 3, del Decreto prevede che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto;
- l'articolo 7, comma 1 del Decreto prevede che, con successivo provvedimento del Ministero, vengano fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al Decreto;
- che il decreto direttoriale 8 novembre 2024 (di seguito il "Decreto Direttoriale"), stabilisce all'articolo 4 comma 1, che Invitalia sulla base dei dati resi nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del Decreto Direttoriale, avente ad oggetto i dati di bilancio

relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci, procede a definire il punteggio attribuibile alle singole domande di agevolazione pervenute, sulla base dei parametri e delle modalità indicati all'articolo 7, commi 4 e 5 del Decreto;

- le imprese richiedenti le agevolazioni di cui al Decreto hanno presentato domanda per accedere al contributo con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7 del Decreto;
- ai sensi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 4 del Decreto le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di uno specifico ordine di valutazione:
- sulla base delle valutazioni suddette è stato pubblicato, in data 11 marzo 2025, l'ordine di valutazione nel sito internet di Invitalia e nella competente sezione del sito internet del Ministero www.mimit.gov.it, e che il relativo Allegato 1, contiene l'elenco delle domande di agevolazione ammesse alla fase istruttoria, con i relativi punteggi, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 e 5 e dell'allegato 2 del Decreto e dell'articolo 4, comma 1 del Decreto Direttoriale, con il relativo punteggio;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7 le domande che a seguito della formazione del predetto ordine di valutazione risultino prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine Invitalia invia specifica comunicazione;
- ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, espletate le verifiche istruttorie di propria competenza Invitalia procede, in caso di esito positivo, ad adottare uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni da pubblicare sul sito internet di Invitalia e nella competente sezione del sito internet istituzionale del Ministero.

Tanto premesso si

DELIBERA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati al presente provvedimento di concessione del contributo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Concessione delle agevolazioni)

- Per le domande di agevolazione il cui esito istruttorio si è concluso con esito positivo, con il presente provvedimento di concessione è disposta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3 del Decreto e dell'articolo 5, comma 3 del Decreto Direttoriale, la concessione delle agevolazioni.
- 2. Nell'elenco di cui all'allegato A è riportato l'importo dell'agevolazione concessa, il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti e il codice "CUP" che, in attuazione di quanto disposto dalla circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)", è stato comunicato a tutti i soggetti proponenti a seguito della presentazione della domanda di agevolazione e che lo stesso dovrà essere riportato, all'interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge predetto, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 3

(Erogazione dell'agevolazione)

- 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento cumulativo sono erogate, su richiesta delle imprese beneficiarie, in un'unica soluzione, successivamente alla integrale conclusione delle prestazioni previste e al pagamento delle relative spese.
- 2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa ad Invitalia, con le modalità indicate dalla medesima Invitalia nella competente sezione del sito internet, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione della prestazione oggetto di agevolazione; a tal fine le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente ad Invitalia la data di intervenuta ultimazione.
- 3. Alla richiesta di erogazione, che deve tra l'altro contenere un riepilogo delle attività svolte, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "pantouflage" o "revolving doors") e dall'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 nonché tenuto conto della Delibera ANAC 25.09.2024 e l'indicazione dell'IBAN del conto corrente intestato alle imprese beneficiarie sul quale accreditare il contributo, deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture

- 4. Invitalia, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 2 del presente articolo, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), procede all'erogazione delle agevolazioni.
- 5. Invitalia, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie, provvede all'erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 4

(Controlli)

- 1. In ogni fase del procedimento, Invitalia può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
- 2. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti da Invitalia o dal Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dalle predette imprese, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite dagli stessi soggetti.

Articolo 5

(Revoche)

- 1. È disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
- a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti delle imprese beneficiarie, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
- b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie nell'ambito del procedimento;
- c) non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 2 del Decreto;
- d) le imprese beneficiarie non consentano i controlli di cui all'articolo 10 del Decreto;
- e) le prestazioni agevolate non si concludano entro i termini previsti dal Decreto;
- f) siano rilevate variazioni delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle medesime non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- g) le imprese beneficiarie siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) le imprese beneficiarie si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- i) le imprese beneficiarie si trovano in stato di liquidazione e sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- l) le imprese beneficiarie si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- m) i legali rappresentanti o amministratori delle imprese beneficiarie, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 6

(Disposizioni finali – Foro competente)

- 1. Il presente provvedimento di concessione è pubblicato sul sito web di Invitalia nella sezione dedicata alla misura. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente provvedimento di concessione in merito alla concessione dell'aiuto.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia a quanto disposto dal Decreto e dal Decreto direttoriale, nonché dalle leggi e dai provvedimenti da essi richiamati.
- 3. Le controversie che dovessero insorgere in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Invitalia S.p.A.

Funzione Incentivi e Innovazione

Un Funzionario

| Progressivo | Id Domanda | Denominazione | Codice fiscale | Spese presentate (€) | Spese ammissibili (€) | Agevolazione concessa (€) | CUP | COR |
|-------------|------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 1 | MODAMIIT00000003 | MANIFATTURA ITALIANA CUCIRINI S.P.A. CON SIGLA MIC S.P.A. | 00643600232 | 90.020,00 | 90.020,00 | 45.010,00 | C39J24001310008 | 24639779 |
| 2 | MODAMIIT00000016 | BACKUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 03855890988 | 9.379,00 | 2.195,00 | 1.097,50 | C89J24002900008 | 24639815 |
| 3 | MODAMIIT00000021 | CALZATURIFICIO TREEMME S.R.L. | 05059570266 | 25.000,00 | 25.000,00 | , | C99J24001560008 | 24641076 |
| 4 | MODAMIIT00000028 | STEFANO BEMER S.R.L. | 06321030485 | 120.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | C19J24003470008 | 24641088 |
| 5 | MODAMIIT00000031 | "ANTONY S.R.L." | 04965540729 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | C19J24003480008 | 24639818 |
| 6 | MODAMIIT00000068 | POZZI ARTURO SPA TESSITURA JACQUARD | 01808570137 | 84.150,00 | 84.150,00 | 8.000,00 | C99J25000010008 | 24639823 |
| 7 | MODAMIIT00000154 | CREMA OUTDOOR S.R.L. | 03862420282 | 204.300,00 | 151.650,00 | 60.000,00 | C59J25000140008 | 24639826 |
| 8 | MODAMIIT00000171 | PELLA SPORTSWEAR S.R.L. | 02653500021 | 29.500,00 | 29.500,00 | , | C89J25000150008 | 24639827 |
| 9 | MODAMIIT00000172 | MADEX S.R.L. | 05005680284 | 88.000,00 | 88.000,00 | 3.662,25 | C79J25000200008 | 24644907 |
| 10 | MODAMIIT00000188 | RIFINIZIONE CAMBI SCUCCIMARRA S.R.L. | 02334280977 | 26.540,00 | 26.540,00 | 13.270,00 | C39J25000290008 | 24639829 |
| 11 | MODAMIIT00000231 | TIRABASSO SERAFINO S.R.L. | 01151370440 | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.000,00 | C29J25000200008 | 24639828 |
| 12 | MODAMIIT00000236 | STIVALI S.R.L. | 03223410279 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.128,96 | C99J25000260008 | 24645026 |
| 13 | MODAMIIT00000239 | STAMPERIA DI LIPOMO S.P.A. | 00627510134 | 15.180,00 | 15.180,00 | 7.590,00 | C19J25000330008 | 24639830 |
| 14 | MODAMIIT00000247 | RED OF VIEW S.R.L. | 01385010192 | 53.056,00 | 37.616,00 | 18.808,00 | C49J25000200008 | 24639832 |